



COPIA

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Registro Deliberazioni

OGGETTO

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE

Il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 16,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione straordinaria di prima convocazione.

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
ZACCARIA Francesco	P		FANIZZA Giuseppe	P	
SAPONARO Vittorio	P		BIANCHI Vito	P	
DE CAROLIS Donato	P		BAGORDO Mariateresa	P	
PACE Giuseppe	P		PAGNELLI Antonio	P	
SIMONE Giuseppe	P		ZIZZI Tonio	P	
PENTASSUGLIA Nicola	P		FANELLI Vittorio	P	
MASTRO Franco	P		ALBANESE Luigia		A
MARZULLI Domenica	P		SCIANARO Antonio	P	
PALMARIGGI Pierfrancesco	P		TRISCIUZZI Raffaele		A
MARINO Donato	P		DI BARI Pasquale	P	
SCHENA Antonia	P		DE MOLA Laura		A
GALEOTA Giuseppe	P		OLIVE Maria Rosaria	P	
MILELLA Cristina	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi.

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE

L'Assessore Gianluca Giacomo Cisternino dà lettura della seguente relazione:

“ Il Comune di Fasano si è dotato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 maggio 2014, del regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno, la cui disciplina si riviene nel testo dell'articolo 4 del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Con successiva deliberazione del medesimo organo, n. 65 del 27.11.2014, oltre a confermare l'istituzione dell'imposta di soggiorno a far data dal 2013, si è provveduto all'approvazione del nuovo regolamento per l'imposta di soggiorno;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.01.2015, si è provveduto a riapprovare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, frutto dei lavori del tavolo tecnico svoltosi con gli operatori del settore;

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 16 marzo 2016 si è provveduto, a seguito delle modifiche relative all'art. 9 (“Obblighi dei gestori delle strutture ricettive”) alla riapprovazione del testo regolamentare suddetto.

Le ultime modifiche al Regolamento sono state approvate con deliberazione n. 17 del 30 marzo 2017. La citata deliberazione ha introdotto al testo regolamentare modifiche e integrazioni riguardanti gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive, nell'ottica di prevedere semplificazioni salvaguardando, in ogni caso, le necessarie verifiche da parte dell'Ente. Si è previsto, in particolare, a carico dei gestori delle strutture ricettive, l'obbligo di presentare dichiarazione mensile. Nessuna novità ha riguardato la disciplina del versamento dell'imposta dovuta che può essere effettuato al raggiungimento della soglia di € 500,00, fermo restando l'obbligo di rispettare in ogni caso il termine del 15 novembre dell'anno di riferimento.

A distanza di due anni dall'approvazione delle ultime modifiche è emersa l'esigenza di approfondire la regolamentazione vigente, anche per effetto dell'internalizzazione dell'ufficio tributi, al fine di proseguire nell'ottica della semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive ed al fine di effettuare un doveroso censimento delle medesime. Infatti per effetto della novella apportata dall'art. 4, comma 5 ter, del Decreto legge n. 50 del 24.04.2017, la categoria delle strutture ricettive è stata ampliata con l'inclusione degli immobili destinati alla locazione breve (inferiore a trenta giorni). Occorre poi considerare che, nell'ambito delle medesime strutture ricettive, la proposta di offerta turistica varia sensibilmente con il trascorrere del tempo (basti pensare al fenomeno dei cosiddetti country house o delle strutture di turismo rurale che si affiancano alla consolidata realtà degli agriturismo).

In materia tributaria, vige riserva di legge; pertanto, lo spazio riservato all'autonomia regolamentare comunale deve muoversi all'interno di una cornice normativamente fissata. Nel caso dell'imposta di soggiorno, a distanza di 9 anni dalla sua previsione a livello legislativo, non è stato ancora emanato il decreto attuativo. Tale carenza ovviamente induce il legislatore “comunale” a ripetute e frequenti “valutazioni di impatto della regolamentazione” da effettuarsi in stretta correlazione con le esigenze e le caratteristiche del territorio e le esigenze manifestate dai gestori delle strutture ricettive dai visitatori.

Pertanto, nello schema di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione, l'imposta di soggiorno viene applicata, nell'ottica di una tendenza diffusa alla destagionalizzazione turistica, per l'intero anno solare, con la previsione di una sua applicazione fino ad un massimo di giorni 14.

In materia di versamento dell'imposta, l'indirizzo dell'amministrazione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti procedurali, è di ampliare le modalità di effettuazione riconoscendone diverse tipologie anche in ragione dell'evoluzione tecnologica dell'ultimo periodo (Pago pa per esempio).

Particolare attenzione è stata riservata agli obblighi dei gestori delle strutture ricettive che, in ragione del ruolo di agenti contabili di fatto, hanno l'onere di effettuare le dovute dichiarazioni avvalendosi degli strumenti telematici messi a disposizione dall'Ente.

Analogamente, in ragione della previsione di cui all'art. 4 del D. lgs. n. 23/2011 che finalizza espressamente la destinazione del gettito di imposta, l'art. 10 del Regolamento prevede l'istituzione di un Tavolo del Turismo composto da Rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche al fine di supportare la programmazione degli interventi e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Sono queste le caratteristiche più salienti del testo del Regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno cui si rinvia integralmente e che si invita ad approvare".

Al termine della relazione, ha inizio il dibattito cui prendono parte: il Consigliere Pasquale Di Bari, il Consigliere Antonio Pagnelli e il Consigliere Vito Bianchi. Entra la Consiglieria Luigia Albanese.

Consiglieri Presenti n. 23.

Intervengono i consiglieri Donato De Carolis e Giuseppe Simone.

Alle ore 19,24 il Presidente sospende la seduta al fine di richiamare il pubblico ad un corretto comportamento in aula.

Alle ore 19,43 riprendono i lavori del Consiglio Comunale.

Il Segretario procede all'appello.

Consiglieri presenti: n. 20

Consiglieri Assenti: n. 5 (Pasquale Di Bari, Vittorio Fanelli, Giuseppe Pace, Antonio Pagnelli, Antonia Schena).

La seduta è valida.

Alla ripresa dei lavori, intervengono: l'Assessore Luana Amati, i Consiglieri Vito Bianchi, Antonio Scianaro e Raffaele Trisciuzzi che chiede il ritiro del presente punto all'O.d.G..

Anche la Consiglieria Laura De Mola, chiede il ritiro della presente proposta di deliberazione.

Entrano in aula i Consiglieri: Vittorio Fanelli, Giuseppe Pace, Antonio Pagnelli, Antonia Schena.

Esce: il Consigliere Domenico Marzulli.

Intervengono: il Consigliere Donato Marino e la Consiglieria Maria Rosaria Olive, che propone un emendamento al Regolamento vale a dire: **"Uniformare il sommario del Regolamento ai rispettivi articoli (16), formattare e uniformare carattere e quindi numerare gli articoli del Regolamento fino al n. 16".**

Replica il Consigliere Raffaele Trisciuzzi.

Risponde il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione, quindi, la proposta di ritiro della presente che, in seduta pubblica e per appello nominale consegue il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23

Consiglieri assenti: n. 2 (Domenica Marzulli e Pasquale Di Bari)

Consiglieri favorevoli: n.3 (Vito Bianchi, Raffaele Trisciuzzi e Laura De Mola)

Consiglieri contrari: n. 19

Consiglieri astenuti: n. 1 (Antonio Scianaro)

La proposta di deliberazione non è ritirata.

Si procede alla votazione del l'emendamento proposto dalla Consiglieria Maria Rosaria Olive.

Consiglieri presenti: n. 23

Consiglieri assenti: n. 2 (Domenica Marzulli e Pasquale Di Bari)

Consiglieri favorevoli: n. 19

Consiglieri contrari: n. 2 (Raffaele Trisciuzzi e Laura De Mola)

Consiglieri astenuti: n. 2 (Vito Bianchi e Antonio Scianaro)

L'emendamento è accolto.

Si passa, quindi, a votare il Regolamento.

Consiglieri presenti: n. 23

Consiglieri assenti: n. 2 (Domenica Marzulli e Pasquale Di Bari)

Consiglieri favorevoli: n. 19

Consiglieri contrari: n. 3 (Vito Bianchi, Raffaele Trisciuzzi e Laura De Mola)

Consiglieri astenuti: n. 1 (Antonio Scianaro)

Il regolamento è approvato, così come emendato.

Anche la votazione per l'immediata eseguibilità, consegue il medesimo esito.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione integrale della seduta.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno su cui il Responsabile del servizio interessato ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n. 7 del D. lgs. n. 267/2000;

Visti gli esiti dei lavori della competente Commissione consiliare permanente;

Visto il dibattito succedutosi;

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1. per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che l'applicazione dell'imposta copre il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° maggio 2019;
4. di garantire la pubblicità del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno sul sito istituzionale del Comune di Fasano nell'apposita Sezione Trasparenza dedicata ai tributi comunali.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 FEB 2019
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE

pareri espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano, 20/02/2019

Parere NON DAVUTO ~~FAVOREVOLE~~ in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano, 20/02/2019

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 26.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfredo Mignozzi



ALLEGATO B) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 28.02.2019

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.02.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27.11.2014;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.01.2015;

Modificato con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 16.03.2016;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.03.2017;

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2019;

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Avv. Vittorio Saponaro

Il Segretario Generale

F.to Dott. Alfredo Mignozzi

SOMMARIO

- Art. 1 - Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di struttura ricettiva
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 6 - Misura dell'imposta
- Art. 7 - Esenzioni e Riduzioni
- Art. 8 - Versamento dell'imposta
- Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 10- Amministrazione partecipata degli interventi
- Art. 11 - Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Rimborsi
- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali è istituita nel comune di Fasano l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Fasano ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito nella legge n. 96 del 21.06.2017.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione ubicate nel territorio del Comune di Fasano.

Art. 3 - Definizione di struttura ricettiva

1. Le strutture ricettive comprendono quelle alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi:
 - a. alberghi, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
 - b. agriturismi, country house, strutture di turismo rurale;
 - c. attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast),
 - d. villaggi turistici, camping, aree attrezzate di sosta temporanea, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
 - e. case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico;
 - f. immobili destinati alla locazione breve (inferiore ai 30 giorni), di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fasano.

Art. 5 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Fasano.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali alloggiano, ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo o ai gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale .
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento .
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 9.

Art. 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento fino ad **un massimo di giorni 14.**
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera f), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
4. L'imposta si applica nel periodo dal **1° gennaio al 31 dicembre di** ciascun anno.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune rende pubbliche, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art. 7 - Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Fasano;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
2. L'imposta di soggiorno viene applicata in misura ridotta del 50% per i fruitori di cure termali, su prescrizione rilasciata dal medico competente.
3. Gli autisti e gli accompagnatori di gruppi, sono esonerati nella misura di 1 autista e 1 accompagnatore ogni 25 paganti.
4. L'applicazione dell'esenzione di cui alla precedente lett. c) e delle agevolazioni di cui al comma due sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua, mediante bonifico bancario o altra modalità individuata dall'Amministrazione, il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Nel caso in cui la somma dovuta mensilmente non superi l'importo di € 500,00, il versamento viene effettuato entro quindici giorni dalla fine del mese successivo al raggiungimento della suddetta soglia. In ogni caso, e a prescindere dall'importo, entro il 15 luglio e il 15 gennaio vanno effettuati i versamenti degli eventuali pagamenti pendenti relativi al semestre precedente.

Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie indicate nell'art. 3 sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta.
2. Sono previsti i seguenti adempimenti:
 - a. informare i propri ospiti, in appositi spazi e sui propri siti informatici, dell'applicazione, dell'entità e delle modalità di determinazione dell'imposta di soggiorno;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciandone quietanza;
 - c. far compilare all'ospite che si rifiuti di pagare l'imposta, apposito modulo di rifiuto ed a trasmetterlo al Comune entro il secondo giorno successivo, nonché comunicare entro lo stesso termine l'eventuale rifiuto dell'ospite a compilare il modello;
 - d. accreditarsi al Portale informatico dei Servizi per la IdS fornendo tutti i dati richiesti;
 - e. comunicare tempestivamente, mediante aggiornamento dei dati sul portale, e comunque entro il termine per la dichiarazione successiva all'evento, eventuali variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.);
 - f. dichiarare al Comune, entro i quindici giorni successivi la fine di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi, nonché la somma incassata relativa al mese di riferimento. La dichiarazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese di riferimento;
 - g. trasmettere le previste dichiarazioni in via ordinaria telematicamente mediante gli applicativi informatici messi a disposizione da parte del Comune, che permettano il riconoscimento certo del responsabile degli obblighi tributari;
 - h. trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, in qualità di agente contabile, il conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - i. riversare l'imposta riscossa nei termini e secondo le modalità previste;
 - j. al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Fasano. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le

modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno;

- k. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui alla lettera precedente, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione;
- l. I gestori dei portali telematici di cui al precedente art 5 comma 2 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Fasano;
- m. conservare copia delle certificazione sanitarie attestanti motivi di esenzione o agevolazione da fornire su richiesta dei competenti organi di controllo.

Art. 10 - Amministrazione partecipata degli interventi

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è individuare in maniera condivisa con gli stakeholder gli interventi da finanziare secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. lgs. n. 23/2011
2. All'uopo è istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.

Art. 11 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori delle strutture ricettive, e all'attività di queste anche reperito da qualsiasi fonte di informazione disponibile inclusa l'analisi dell'attività su siti e piattaforme di booking e di promozione online;
 - d. effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

Art.12 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento a carico dei gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie indicate nell'art. 3 sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo;
2. per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
3. per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 9, c. 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, c. 2 lett a, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. il mancato accredito della struttura sul portale, il mancato aggiornamento dei dati attraverso il portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui o l'imprecisa o omessa indicazione di dati identificativi, dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3 del presente articolo, che viene applicata nella misura del valore massimo;
6. ai fini del conteggio degli interessi si applica la disciplina del Regolamento sulle Entrate.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente in materia.

Art. 14 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono quindi riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9;
2. nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici;
4. sulla somma da rimborsare si conteggiano gli interessi secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° maggio 2019;
2. il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 23/2011;
3. in caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to avv. Vittorio Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal

14 MARZO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

Fasano, 14 MARZO 2019

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l34, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.



E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. l34, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi